



Fondato nel 1959

Costa Volpino, 16 agosto 2017

Spettabile

**COMUNITA' MONTANA
DEI LAGHI BERGAMASCHI**via del Cantiere 4
24065 LOVERE (BG)alla C.A. **FUSARI dott. Silvano**


oggetto: Richiesta di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione con mezzi motorizzati sui sentieri e sulle strade agrosilvopastorali esistenti e nelle aree soggette a vincolo idrogeologico. - INTEGRAZIONE DOCUMENTALE

Con riferimento alla VS nota prot. 11066 del 01.08.2017 si trasmette in allegato alla presente la seguente documentazione:

1. marca da bollo da € 16,00;
2. copia del documento di identità del richiedente;
3. polizza fidejussoria a VS favore per un importo di € 7.500,00;
4. dichiarazione in merito al transito con altre manifestazioni motoristiche sulle aree oggetto di richiesta nei due anni precedenti;
5. planimetria del percorso aggiornata;
6. schede descrittive del percorso con adeguata documentazione fotografica dello stato attuale del tracciato individuato con particolare riferimento alle zone richieste in zona Pian della Palù – Pian del Termen.

Distinti Saluti


**MOTO CLUB
COSTA VOLPINO**
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	
N° PROT.	18 AGO. 2017
	Cat. Cl. Fasc. ACR

24062 COSTA VOLPINO (Bg) • Via Piò, 7/C
Tel. e fax 035 972785
info@motoclubcostavolpino.it
P. IVA e Cod. Fisc. 01 539 670 164

www.motoclubcostavolpino.it

DOCUMENTO VALIDO FINO AL

AR 5172026

IP.Z.S. S.p.A. - OFFICINA C.V. - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI

CARRARA

N° AR 5172026

DI

CARRARA

GIAN CARLO

Cognome.....CARRARA

Nome.....GIAN CARLO

nato il.....10/04/1950

(atto n. 23 P. I S. A)

a.....SOVERE (.....BG)

Cittadinanza.....ITALIANA

Residenza.....SOVERE (BG)

Via.....DON G. VALSECCHI n. 27

Stato civile.....

Professione.....COMMERCIANTE


CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura.....1.70

Capelli.....BRIZZOLATI

Occhi.....MARRONI

Segni particolari.....



Firma del titolare.....*Gian Carlo Carrara*

SOVERE

Impronta del dito
indice sinistro

15/04/2010

UFFICIO DEL SINDACO

Andreoli Silvio

Euro 10,59





GENERALI

POLIZZA FIDEIUSSORIA

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, della legge n. 109/94

SCHEMA TIPO 1.2

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA

SCHEMA TECNICA 1.2

La presente Scheda tecnica costituisce parte integrante dello Schema tipo 1.2 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 e riporta i dati e le informazioni necessarie all'attivazione della garanzia fideiussoria di cui al citato Schema Tipo: la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le condizioni previste nello Schema Tipo.

Garanzia fideiussoria n.	Rilasciata da Agenzia
370438792	LOVERE - 042 00

Contraente (Obbligato principale)	C. F. / P. IVA
MOTO CLUB COSTA VOLPINO	0000001539670164

Sede	Via/p.zza - n. civico	Cap	Prov.
COSTA VOLPINO	VIA PIO' 7 C	24062	BG

Stazione appaltante (Beneficiario)	Sede
COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI	LOVERE

Descrizione opera	Luogo di esecuzione
VEDASI ALLEGATO	

Costo complessivo previsto opera	Ribasso d'asta aggiudicato	Somma garantita <u>0,00</u> % costo compl. previsto opera
	0,00%	7.500,00

Data inizio garanzia fideiussoria	Data fine garanzia fideiussoria
(v. art. 2 Schema Tipo 1.2)	(v. art. 2 Schema Tipo 1.2)

Spazio a disposizione del Garante per la regolazione del premio

PREMIO DI PERFEZIONAMENTO		
Imponibile	Imposta	Totale
133,33	16,67	150,00

SUPPLEMENTI DI PREMIO		
Imponibile	Imposta	Totale
133,33	16,67	150,00

Ai soli fini del calcolo del premio la presente garanzia ha effetto

dal	01/09/2017	al	01/09/2018
-----	------------	----	------------

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di euro 150,00 è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi, alle ore 10,00 in LOVERE il 04/08/17.

AGENTE OD ESATTORE

Emessa in 3 esemplari ad unico effetto in LOVERE

il 04/08/2017

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

GENERALI ITALIA SPA
Generali Italia S.p.A.
Agenzia di LOVERE

**MOTO CLUB
COSTA VOLPINO**
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Piò, 7c - Tel. 035.972785
24062 COSTA VOLPINO (Bergamo)
Partita IVA: 01539670164

SCHEMA TIPO 1.2 - GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
approvato con D.M. n.123 del 12 marzo 2004 e pubblicato su G.U. n. 109 del 11.05.2004

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza dell'inadempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme di cui all'art. 101, commi 2 e 3, del Regolamento e cioè:

- a) le maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale;
- b) il rimborso delle eventuali maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Contraente;
- c) il rimborso delle eventuali somme pagate dalla Stazione appaltante per quanto dovuto dal Contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Art. 2 - Durata della garanzia

L'efficacia della garanzia, come riportato nella Scheda Tecnica:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto;
- b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultate dal relativo certificato, allorchè è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alla scadenze di cui al precedente punto b) può aver luogo solo con la consegna dell'originale della Scheda Tecnica e con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

La garanzia è progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109.

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione, così come previsto dall'art. 30, comma 2, della Legge, è riportata nella Scheda Tecnica ed è pari al:

- a) 10% dell'importo dei lavori da eseguire nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 20%;
- b) 10% dell'importo dei lavori da eseguire aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 8, comma 11 - quater, della Legge, la somma garantita indicata alle lettere a) e b) del primo comma è ridotta del 50%

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante pagherà l'importo dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, presentata in conformità del successivo art. 7 e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia, inviata per conoscenza anche al Contraente.

Il Garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civile.

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Art. 5 - Surrogazione

Il garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata indirizzata alla sede del Garante.

Art. 7 - Premio o Commissione

Il premio/commissione dovuto dal Contraente all'atto della stipulazione della garanzia e quello dovuto per eventuali proroghe concordate, nonché il premio o commissione dovuto per eventuali aggiornamenti per reintegro della somma garantita, sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

Le somme pagate a titolo di premio/commissione rimangono comunque acquisite dal Garante indipendentemente dal fatto che la garanzia cessi prima della data prevista all'art. 2.

Art. 8 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Atto di dichiarazione n. 01

Agenzia di **LOVERE** 042 00**Appendice alla polizza n. 370438792**


Con riferimento all'assicurazione stipulata con la polizza suindicata emessa nell'interesse della Ditta Obbligata **MOTO CLUB COSTA VOLPINO** domiciliata in **VIA PIO' 7 C - 24062 COSTA VOLPINO (BG)**, si prende atto di quanto segue:

MANIFESTAZIONE AGONISTICA NELLE AREE BOSCADE E NEI TERRENI SOGGETTI A VINCOLO IDROGEOLOGICO "CAMPIONATO ITALIANO DI REGOLARITA' - GRUPPO 5 TROFEO BENITO BONALDI E LEONELLO ZUBBOLI - 10 SETTEMBRE 2017"

La presente appendice forma parte integrante della polizza alla quale è riferita.

Emessa in **LOVERE**, il 04/08/2017.

Generali Italia S.p.A.


Generali Italia S.p.A.
Agenzia di **LOVERE**

Ditta Obbligata


**MOTO CLUB
COSTA VOLPINO**
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Piò, 7c - Tel. 035.972785
24062 COSTA VOLPINO (Bergamo)
Partita IVA: 01539670164

Copia per il Beneficiario

FUNZIONE RISCHI FINANZIARI
Agenzia di LOVERE – cod.042

APPENDICE ALLA POLIZZA N. 370438792

CONTRAENTE: MOTO CLUB COSTA VOLPINO

BENEFICIARIO: COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Con riferimento all'assicurazione stipulata con la polizza suindicata emessa nell'interesse della Ditta Obbligata **MOTO CLUB COSTA VOLPINO** P.IVA 01539670164 si prende atto di quanto segue:

"La presente garanzia è prestata ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e la sua sottoscrizione costituisce atto formale di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni previste nello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 12 Marzo 2004 n. 123 in quanto ancora applicabile, integrato come segue.

Il Garante rinuncia a sollevare le eccezioni di cui al comma 2 dell'art. 1957 C.C.

Il Garante verserà quanto dovuto dal Contraente entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltante/Beneficiario, inviata con lettera raccomandata alla Direzione del Garante, e per conoscenza anche al Contraente, e contenente gli elementi in suo possesso per l'escussione della garanzia. Resta inteso che la Società non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ..

Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute.

Ogni riferimento alle precedenti normative, presente nel testo di polizza e relativi allegati, si intende con la presente abrogato"

FERMO IL RESTO

La presente appendice forma parte integrante della polizza alla quale si è riferita.

Emessa in tre originali in LOVERE. il 04/08/2017

Il Garante
GENERALI ITALIA S.P.A.

Generali Italia S.p.A.
Agenzia di LOVERE

IL CONTRAENTE
**MOTO CLUB
COSTA VOLPINO**
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Piò, 7c - Tel. 035.972785
24062 COSTA VOLPINO (Bergamo)
Partita IVA: 01539670164

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi⁽¹⁾ (danni, vita, previdenziali) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi⁽²⁾, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa⁽³⁾.

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero⁽⁴⁾. I Suoi dati non saranno diffusi. Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc.) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 della Società: *Privacy, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto TV - privacy.it@generali.com*.

Sul sito della Società troverà l'elenco aggiornato delle informative, dei Responsabili e delle categorie di soggetti a cui possono essere comunicati i dati, nonché le politiche privacy della nostra Società.

Consenso al trattamento dei dati per fini assicurativi

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento⁽⁵⁾ ai fini assicurativi.


Luogo e Data

Nome e cognome (leggibile)

**MOTO CLUB
COSTA VOLPINO**
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Via Piò, 7c - Tel. 035.972785
24062 COSTA VOLPINO (Bergamo)
Partita IVA: 01539670164

NOTE:

1. Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
2. I dati potranno essere raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque) o acquisiti da altri soggetti (contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale).
3. Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratari, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.



Fondato nel 1959

Spett.

*Comunità Montana
dei Laghi Bergamaschi
Lovere*

Costa Volpino, 04/08/2017

OGGETTO: Campionato Italiano di Regolarità gr. 5 trofeo Benito Bonaldi e Leonello Zubboli
del 10/09/2017

Io sottoscritto Carrara Gian Carlo, in qualità di presidente del Moto Club Costa Volpino,

DICHIARO

che le aree interessate alla manifestazione sportiva i oggetto, non sono state percorse nei due anni precedenti.

Distinti saluti


**MOTO CLUB
COSTA VOLPINO**
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA